

Osservatorio sulle acque pubbliche e private – trimestre n. 3/2026

Public and private waters observatory – quarter n. 3/2026

di Andrea Giocondi

Abstract [ITA]: il presente numero contiene un massimario delle più rilevanti sentenze depositate dalle principali Autorità Giudiziarie italiane nel terzo trimestre 2026 in materia di acque pubbliche e private e di Servizio Idrico Integrato.

Abstract [ENG]: *this issue contains a summary of the most relevant rulings filed by the most important Italian Courts in the third quarter of 2026 concerning public and private waters and the integrated water service.*

Parole chiave: acque pubbliche e private – servizio idrico integrato – evoluzioni giurisprudenziali – novità normative

Keywords: *public and private waters – integrated water service – jurisprudential developments – regulatory innovation*

SOMMARIO: **1.** Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione Civile relative al terzo trimestre 2026. – **2.** Il repertorio delle più importanti pronunce del Consiglio di Stato e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche relative al terzo trimestre 2026. – **3.** Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione Penale relative al terzo trimestre 2026. – **4.** Le principali novità normative del terzo trimestre 2026.

1. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione Civile relative al terzo trimestre 2026.

- 1)** Cass., Sez. Unite, ord. 6 agosto 2026 (ud. 24 marzo 2026), n. 24516
Grandi derivazioni idroelettriche – Sovracanoni BIM – Ambito territoriale di applicazione

In materia di sovracanoni dovuti ai consorzi dei Comuni dei bacini imbriferi montani, l'art. 1, comma 137, della l. n. 228/2012, modificando l'art. 1 della l. n. 959/1953, ha esteso l'obbligo di pagamento alle grandi derivazioni idroelettriche senza distinzioni fondate sull'altitudine delle opere di presa. Il sovracanone è pertanto dovuto anche per gli impianti le cui opere di presa siano situate nei Comuni rivieraschi, pur al di fuori del perimetro montano, secondo la delimitazione del bacino rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina. La contestazione della perimetrazione del bacino, ove implichi una diversa ricostruzione delle circostanze territoriali e dei decreti ministeriali che l'hanno definita, non può risolversi in un nuovo accertamento di fatto in sede di legittimità.

- 2)** Cass., Sez. V, ord. 10 settembre 2026 (ud. 9 luglio 2026), n. 25200
Vincoli idrogeologici – Rischio di esondazione – Edificabilità e valore dei terreni

La presenza di vincoli idrogeologici o connessi al rischio di esondazione non esclude automaticamente la natura edificabile di un terreno ai fini dell'imposizione immobiliare, qualora tale qualificazione derivi dallo strumento urbanistico adottato dal Comune. Le limitazioni stabilite dal Piano di assetto idrogeologico incidono ordinariamente sul valore venale dell'area e,

conseguentemente, sulla determinazione della base imponibile. La qualificazione edificatoria può essere esclusa soltanto quando le prescrizioni applicabili comprimano integralmente le possibilità legali di utilizzazione edilizia, traducendosi in un vincolo di inedificabilità assoluta. La portata delle limitazioni deve essere accertata in concreto, senza attribuire efficacia automaticamente impeditiva alla sola classificazione dell'area come soggetta a rischio idrogeologico.

3) Cass., Sez. I, ord. 18 settembre 2026 (ud. 11 settembre 2026), n. 25554

Servizio idrico integrato – Canoni convenzionali – Validità delle clausole negoziali – Giurisdizione ordinaria

La controversia relativa alla validità ed efficacia della clausola di una convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, che preveda la corresponsione di un canone concessorio, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario qualora abbia ad oggetto diritti patrimoniali disponibili e non implichi il sindacato sull'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione. La circostanza che il rapporto abbia origine dall'affidamento di un pubblico servizio non determina, di per sé, l'attrazione di ogni controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Occorre distinguere le questioni relative all'esercizio del potere pubblico da quelle concernenti l'esecuzione delle obbligazioni economiche convenzionalmente assunte, valutando la natura della posizione giuridica concretamente dedotta in giudizio.

4) Cass., Sez. trib., ord. 21 settembre 2026 (ud. 11 settembre 2026), n. 25648

Consorzi di bonifica – Riordino regionale – Legittimazione alla riscossione dei contributi

L'accorpamento dei consorzi di bonifica disposto dalla legislazione regionale siciliana non determina l'immediata estinzione degli enti interessati, qualora il processo di riorganizzazione non sia ancora concluso. Durante la fase transitoria, i consorzi continuano pertanto a esercitare le funzioni loro attribuite, comprese quelle di imposizione e riscossione dei contributi consortili. La cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando indica gli elementi catastali dei terreni, la superficie, l'imponibile e gli importi richiesti, consentendo al contribuente di ricostruire il calcolo mediante semplici operazioni aritmetiche. La sufficienza della motivazione dell'atto deve essere distinta dalla prova della fondatezza sostanziale della pretesa contributiva, che attiene a un diverso piano di valutazione.

5) Cass., Sez. trib., ord. 22 settembre 2026 (ud. 7 luglio 2026), n. 25671

Impianti di depurazione del servizio idrico integrato – Classamento catastale – Natura economica della gestione

Ai fini del classamento catastale, gli impianti industriali destinati alla depurazione delle acque reflue nell'ambito del servizio idrico integrato sono riconducibili alla categoria D/7, essendo funzionali a un'attività economica organizzata secondo criteri imprenditoriali. La destinazione pubblicistica del servizio, la partecipazione pubblica al capitale della società gestrice e la copertura dei costi mediante tariffa non escludono, di per sé, l'autonomia funzionale e reddituale degli impianti, né ne giustificano l'inquadramento nella categoria E/9. Il precedente accertamento giudiziale del classamento di altra unità immobiliare, seppure appartenente al medesimo complesso e funzionalmente collegata a quella controversa, non determina giudicato esterno quando difetti l'identità del rapporto giuridico oggetto delle due controversie.

2. Il repertorio delle più importanti pronunce del Consiglio di Stato e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche relative al terzo trimestre 2026.

1) Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ord. di sospensione 23 luglio 2026 (r.g. nn. 115/2025 e 165/2025 riuniti)

Giurisdizione sulle acque pubbliche – Giudizio in unico grado – Questione di legittimità costituzionale

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775/1933, nella parte in cui attribuisce al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la giurisdizione diretta e in unico grado sulle controversie amministrative in materia di acque pubbliche, anziché una giurisdizione di appello. La mancata previsione del doppio grado di giudizio è censurata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 113, secondo comma, e 125 Cost., sotto i profili della parità di trattamento delle situazioni giuridiche soggettive, dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'assetto costituzionale della giustizia amministrativa. La questione è pertanto rimessa alla Corte costituzionale per la verifica della compatibilità della disciplina vigente con i richiamati parametri costituzionali.

2) Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2026 (ud. 7 maggio 2026), n. 6046

Acque meteoriche – Scarichi di seconda pioggia – Prescrizioni del gestore del servizio idrico integrato

Lo scarico diretto delle acque meteoriche successive a quelle di prima pioggia può essere assoggettato a specifiche prescrizioni quando sussista il rischio che il dilavamento degli inquinanti connessi all'attività esercitata prosegua oltre la prima fase dell'evento meteorico. Tale rischio può essere accertato sulla base delle caratteristiche dell'impianto e delle modalità di gestione delle acque, senza che siano necessariamente richiesti ulteriori campionamenti o analisi chimico-fisiche, qualora gli elementi istruttori disponibili risultino sufficienti. È legittima l'imposizione di un ulteriore nulla osta idraulico per l'immissione nella pubblica fognatura, sulla base delle valutazioni del gestore del servizio idrico integrato relative alla capacità dei collettori e alla prevenzione dei sovraccarichi idraulici. Le prescrizioni del gestore del servizio idrico integrato possono essere recepite nel provvedimento autorizzativo anche quando siano formalizzate successivamente all'ultima seduta della conferenza di servizi, purché derivino da chiarimenti richiesti nel corso dell'istruttoria e non siano state tempestivamente contestate dall'interessato. I precedenti titoli autorizzativi provvisori non determinano un affidamento alla conservazione delle medesime condizioni di scarico in sede di rilascio dell'autorizzazione definitiva.

3) Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2026 (ud. 28 maggio 2026), n. 6564

Acque meteoriche – Natura pubblica – Opere di bonifica – Giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

e acque meteoriche, una volta convogliate in un sistema organizzato di canali o raccolte in invasi destinati alla gestione della risorsa idrica, assumono natura pubblica, salvo le ipotesi residuali nelle quali difetti la loro concreta idoneità al soddisfacimento di interessi generali. La trasformazione, la tombatura o la perdita di funzionalità delle opere di scolo non determinano, di per sé, il venir meno della natura pubblica del sistema idraulico e delle acque che vi confluiscono. Appartengono pertanto alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie aventi ad oggetto provvedimenti amministrativi che incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche e sulla funzionalità delle relative opere idrauliche, anche quando siano adottati per fronteggiare situazioni di pericolo conseguenti a eventi alluvionali.

4) Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 4 settembre 2026 (ud. 11 febbraio 2026), n. 127
Concessioni idroelettriche – Energia gratuita non ritirata – Determinazione del compenso sostitutivo

Il compenso dovuto dal concessionario idroelettrico per l'energia gratuita non ritirata dalla Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, deve essere determinato secondo un criterio dinamico, fondato sul prezzo unico nazionale dell'energia elettrica e sulle voci di costo connesse alla fornitura. La mancata adozione della disciplina legislativa provinciale non determina l'illegittimità del compenso qualora il relativo criterio sia recepito nel disciplinare di concessione, trattandosi di una prestazione patrimoniale riconducibile al rapporto concessorio. La proporzionalità dell'onere deve essere valutata con riferimento all'intera durata della concessione e non alla singola annualità. Nell'ordinamento della Provincia autonoma di Bolzano, l'obbligo di fornitura gratuita e il corrispondente compenso sostitutivo si applicano anche alle medie derivazioni idroelettriche, secondo la disciplina statutaria e provinciale di riferimento.

5) Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 9 settembre 2026 (ud. 22 aprile 2026), n. 134
Emergenza idrica – Requisizione pozzi privati – Presupposti e limiti del potere ablatorio

La requisizione di un pozzo privato per fronteggiare una crisi di approvvigionamento idrico è subordinata alla dimostrazione di una necessità pubblica concreta e attuale, cui non sia possibile provvedere attraverso gli ordinari strumenti amministrativi. Il generale stato di emergenza idrica non legittima automaticamente il ricorso alla requisizione prevista dall'art. 835 c.c., che richiede una motivazione specifica sull'urgenza dell'intervento e sull'assenza di alternative meno gravose per il proprietario. La misura deve inoltre essere temporanea, non potendo comportare un'indisponibilità del bene per un periodo indeterminato né essere adottata per fronteggiare esigenze meramente ipotetiche, sulla base di giustificazioni formulate soltanto successivamente.

6) Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, 16 settembre 2026 (ud. 11 febbraio 2026), n. 142
Derivazioni di acque pubbliche – Espropriazione di pozzi privati – Autonomia del titolo concessorio

L'amministrazione può procedere all'espropriazione di pozzi e impianti privati destinati alla derivazione di acque pubbliche quando l'acquisizione risponda a prevalenti esigenze di interesse generale, anche connesse alla necessità di garantire l'approvvigionamento idropotabile della collettività. Gli artt. 45 e 47 del r.d. n. 1775/1933, concernenti i rapporti tra utenze concorrenti, non precludono l'esercizio del potere espropriativo, purché siano rispettate le garanzie indennitarie previste dall'art. 42 Cost. L'espropriazione del pozzo e del terreno sul quale esso insiste non comporta automaticamente l'estinzione o il trasferimento della concessione di derivazione, trattandosi di situazioni giuridiche distinte, dovendosi salvaguardare la posizione del concessionario privato quando il prelievo risulti tecnicamente compatibile con la nuova destinazione pubblica dell'opera.

3. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione Penale relative al terzo trimestre 2026.

1) Cass., Sez. III, 6 luglio 2026 (ud. 12 marzo 2026), n. 25358
Scarichi industriali non autorizzati – Accertamento del reato – Confisca dell'opificio

La responsabilità per lo scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione può essere accertata sulla base delle caratteristiche dell'attività produttiva, dello stato dei luoghi, delle tracce

delle lavorazioni e della presenza di un collegamento tra queste e lo scarico. La confisca facoltativa dell'intero stabilimento, ai sensi dell'art. 240 c.p., non può tuttavia essere disposta automaticamente in conseguenza dell'accertamento del reato ambientale. È necessaria una specifica motivazione sull'effettivo rapporto di strumentalità tra il bene oggetto di ablazione e la condotta illecita, nonché sull'estensione della misura, soprattutto quando l'attività criminosa risulti concretamente collegata all'utilizzazione di singoli macchinari o attrezzature e non dell'intero complesso produttivo.

2) Cass., Sez. III, 15 settembre 2026 (ud. 24 giugno 2026), n. 33606

Inquinamento ambientale – Scarichi abusivi da impianti di depurazione – Prova del deterioramento delle acque

Il delitto di inquinamento ambientale previsto dall'art. 452-bis c.p. è integrato dalla compromissione o dal deterioramento significativi e misurabili delle acque, senza che sia necessaria l'irreversibilità dell'alterazione. La compromissione consiste in uno squilibrio funzionale del bene ambientale, mentre il deterioramento si traduce in un'alterazione strutturale o qualitativa apprezzabile. L'accertamento della significatività e misurabilità dell'alterazione non richiede necessariamente il ricorso a specifiche perizie, potendo risultare dall'apprezzamento complessivo degli elementi probatori acquisiti, comprese le analisi disponibili, le verifiche sullo stato dei luoghi, le testimonianze e la documentazione audiovisiva. Lo sversamento reiterato in un corso d'acqua di reflui non adeguatamente depurati, mediante l'attivazione abusiva di un sistema di bypass, può integrare il delitto quando sia accertata la significativa alterazione delle acque e dell'ecosistema interessato. La responsabilità del direttore dell'impianto per le condotte commissive concretamente poste in essere non è subordinata all'esistenza di una formale delega di funzioni.

3) Cass., Sez. III, 21 settembre 2026 (ud. 17 giugno 2026), n. 33955

Scarichi industriali – Reflui da macellazione – Accertamento dello scarico abusivo – Distinzione dai rifiuti

Integra il reato di scarico non autorizzato di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 137 del d.lgs. n. 152/2006, l'immissione su un terreno di liquidi provenienti da un impianto di macellazione, convogliati mediante un sistema stabile di collegamento e contenenti anche sangue animale. La presenza di sangue nei reflui può essere accertata anche mediante le percezioni visive e olfattive degli organi di controllo, senza che sia indispensabile una specifica perizia tecnica, ove le circostanze concretamente rilevate consentano di identificare la natura del materiale scaricato. La stipulazione di un contratto con un'impresa autorizzata alla raccolta e al trattamento dei reflui non esclude la responsabilità per eventuali condotte parallele di scarico abusivo. Gli scarti di macellazione interrati indiscriminatamente, in assenza di autorizzazione e di un effettivo processo di recupero o riutilizzazione, non possono essere qualificati come sottoprodotti per il solo fatto di provenire da un'attività produttiva.

4. Le principali novità normative del terzo trimestre 2026.

1) L. 7 agosto 2026, n. 152, pubblicata in GURI, serie generale, n. 192 del 20 agosto 2026, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti».

L'art. 7-bis del d.l. n. 107/2026, introdotto in sede di conversione, attribuisce al Commissario

straordinario nazionale per la scarsità idrica, di cui all'art. 3 del d.l. n. 39/2023, il compito di procedere, in via straordinaria e urgente, alla progettazione e all'autorizzazione degli interventi necessari al potenziamento del sistema di captazione e utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio dell'Acquedotto della Romagna. Gli interventi riguardano, in particolare, il prolungamento della galleria di gronda della diga di Ridracoli fino al fiume Rabbi e il recupero della capacità di invaso del lago di Quarto, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento idropotabile rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici.

La disposizione qualifica tali opere come emergenziali e di rilevanza strategica per la sicurezza idrica del territorio, subordinandone la realizzazione alla coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale. È inoltre prevista la stipulazione di un accordo ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990 tra il Commissario, l'ente di governo dell'ambito competente e il gestore unico delle fonti idropotabili della Romagna, al fine di coordinare gli interventi già inseriti nella programmazione d'ambito e riconosciuti secondo il metodo tariffario idrico vigente, nei limiti delle risorse previste.

Pur riferita a uno specifico territorio, la disposizione presenta interesse per il rapporto tra poteri commissariali, pianificazione delle risorse idriche e regolazione economica del servizio, delineando una forma di coordinamento tra intervento straordinario statale e programmazione ordinaria delle infrastrutture idriche.

2) Deliberazione ARERA 29 settembre 2026, n. 346/2026/R/com, recante «Aggiornamento di componenti perequative del servizio idrico integrato e del settore dei rifiuti urbani».

Con la deliberazione n. 346/2026/R/com, ARERA interviene sulle componenti perequative del servizio idrico integrato e del settore dei rifiuti urbani, aggiornandone i valori in relazione alle disponibilità finanziarie e ai fabbisogni dei rispettivi conti di gestione presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Per il servizio idrico integrato, il provvedimento dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'azzeramento delle componenti UI1 e UI2, applicate come maggiorazioni ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione. La prima è destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, mentre la seconda alimenta il sistema perequativo collegato ai meccanismi di incentivazione della qualità del servizio. È inoltre previsto il trasferimento, entro gennaio 2027, di 200 milioni di euro dalle disponibilità del Conto UI1 al Conto UI2, al fine di assicurare le risorse necessarie all'erogazione delle premialità connesse ai meccanismi incentivanti della qualità tecnica e contrattuale. L'azzeramento delle due componenti, configurato come temporaneo, non determina il venir meno delle rispettive finalità perequative, ma risponde all'esigenza di adeguare il prelievo tariffario alle risorse già disponibili. La deliberazione interessa anche il settore dei rifiuti urbani, prevedendo l'azzeramento, dalla medesima data, della componente UR2 destinata alla copertura delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi. Il provvedimento evidenzia la funzione della perequazione come strumento di redistribuzione degli oneri tra le utenze e di finanziamento di obiettivi di interesse generale, richiedendo al contempo una verifica periodica dell'effettiva necessità delle componenti tariffarie applicate.

3) Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999 – entrata in vigore per l'Italia il 16 settembre 2026.

Il 16 settembre 2026 è entrato in vigore per l'Italia il Protocollo su acqua e salute, adottato a Londra il 17 giugno 1999 nell'ambito della Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. La ratifica italiana, autorizzata con la l. 10 aprile 2026, n. 64, si è perfezionata sul piano internazionale con il deposito dello strumento di ratifica presso il

Segretario generale delle Nazioni Unite il 18 giugno 2026. L'entrata in vigore rende operanti per l'Italia gli obblighi internazionali previsti dal Protocollo, diretti a prevenire le patologie connesse all'acqua attraverso un miglioramento della qualità delle risorse idriche, dell'accesso all'acqua potabile e dei servizi di raccolta e depurazione delle acque reflue. Particolare rilievo assume l'art. 6, che impegna le Parti a stabilire e pubblicare obiettivi nazionali o locali, accompagnati da scadenze, riguardanti, tra l'altro, la qualità dell'acqua destinata al consumo umano, l'efficienza dei sistemi di approvvigionamento e depurazione, il riutilizzo delle acque reflue e la protezione delle fonti idriche. Il Protocollo prevede inoltre strumenti di monitoraggio e informazione pubblica, nonché forme di partecipazione ai processi di definizione degli obiettivi. La sua applicazione non è circoscritta alle sole acque transfrontaliere, ma interessa più ampiamente le politiche nazionali di gestione della risorsa e di tutela sanitaria. L'entrata in vigore dello strumento rafforza così il collegamento tra protezione ambientale, organizzazione dei servizi idrici e diritto alla salute, richiedendo alle amministrazioni competenti una progressiva traduzione degli impegni internazionali in obiettivi verificabili e misure attuative.

4) Memorandum of Understanding tra WAREG (European Water Regulators) e INBO (International Network of Basin Organisations), sottoscritto a Roma il 29 settembre 2026 – Cooperazione in materia di resilienza idrica e governance delle risorse.

Il 29 settembre 2026, in occasione della 39^a Assemblea generale di WAREG, tenutasi a Roma, è stato sottoscritto un Memorandum of Understanding tra la rete europea dei regolatori dei servizi idrici e la rete internazionale delle organizzazioni di bacino, finalizzato a rafforzare la cooperazione tra regolazione economica e gestione integrata delle risorse idriche. L'accordo promuove lo scambio di conoscenze ed esperienze in materia di resilienza idrica, governance, indicatori e dati, investimenti sostenibili, sostenibilità economica dei servizi, soluzioni basate sulla natura, riutilizzo delle acque reflue e attuazione della legislazione europea. L'iniziativa muove dall'esigenza di favorire un maggiore coordinamento tra le autorità chiamate a regolare i servizi idrici e gli organismi responsabili della pianificazione e gestione delle risorse a livello di bacino. Pur non costituendo un atto normativo né modificando direttamente le competenze delle autorità coinvolte, il Memorandum assume rilievo quale iniziativa di cooperazione istituzionale, anche in relazione agli indirizzi europei sulla resilienza idrica. Esso segnala una crescente attenzione all'integrazione tra la dimensione economica della regolazione, la sostenibilità degli investimenti e la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa, tradizionalmente affidate a soggetti e strumenti di pianificazione distinti.